



**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA**

VERBALE DI DEPOSITO

N. 225/2013

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE – AZIENDALE DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO

AZIENDA: AGIDAE

C/ FP CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL

DATA ACCORDO: 24/09/2013 PAGINE: 2

SETTORE: SOCIO ASSISTENZIALE

DATA DEPOSITO: 27/09/2013

A CURA DI: AGIDAE

NELLA PERSONA DI:

AI SENSI DELLA LEGGE: 402/96 - D.L. 228/2012

 **IL DIRETTORE** 

Venezia, 07/11/2013

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

P. 2
N 225
DEL 22/9/1

Il giorno 24/09/2013, a Venezia, si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE nella persona di PETTENON GIAMPIETRO
- 2) la FP CGIL nella persona di PALMA SERGIO
- 3) la FISASCAT CISL nella persona di RIZZO MAURIZIA
- 4) la UILTuCS UIL nella persona di BOSCARO LUIGINO

Per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- Art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro),
- D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività),
- Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M.;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Premesso

che le Istituzioni socio-sanitarie-educative-assistenziali aderenti ad AGIDAE della Regione Veneto applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'AGIDAE Nazionale e le OO.SS. sopra nominate,

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-educative-assistenziali aderenti all'AGIDAE al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2013 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (Art. 22 – B)
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C)
3. lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Artt. 45, 46)
5. presenza notturna (Art. 47)
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49)
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76)
8. premi di merito (art. 78)
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL, oppure EGR (Art. 71)
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto

AGIDAE



F.P. CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL

